



*Copia x
diva*

Provincia di Venezia

AMBIENTE

Prot. n. 95367/11

Determinazione N. 3070 / 2011

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO DELLA COPERTURA DEL LOTTO 2 DELLA DISCARICA IN LOCALITA' "CENTA TAGLIO" PORTOGRUARO (VE), AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 36/2003 E DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. DITTA A.S.V.O. - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE - S.P.A.

Il dirigente

Visto che

Con decreto prot. 22230 del 31.03.2008 la Provincia di Venezia ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria della discarica in loc. Centa Taglio di Portogruaro VE.

Con nota prot. 6331 del 14.12.2009, ed acquisita in atti con prot. 76550 /2009, la ditta ha trasmesso il "Progetto definitivo opere di capping lotto 2 presso la discarica ASVO spa in località Centa-Taglio Portogruaro (VE)".

Con la nota prot. 6331 del 14.12.2009 è stato comunicato l'avvio del procedimento di archiviazione dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, in quanto il pacchetto per la realizzazione della copertura superficiale non era conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 e non veniva motivata dal proponente la scelta relativa alle modalità di ricopertura finale difformi dalle previsioni del D.Lgs. 36/2003; era inoltre prevista la realizzazione di un dreno perimetrale non richiesto dal medesimo decreto legislativo.

Con nota successiva prot. 5432 del 5.11.2010, acquisita in atti con prot. 67244/2010, ASVO trasmetteva integrazioni al progetto presentato in merito alle modalità di realizzazione del capping finale.

Con nota prot. n. 29379/2011 la Provincia ha trasmesso il verbale della riunione tecnica nella quale sono state esaminate le integrazioni trasmesse chiedendo nel contempo la presentazione di documentazione integrativa.

Nella seduta del 10.10.2011 la C.T.P.A., opportunamente integrata, che attiva le funzioni di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, prendendo atto che dalla relazione geologica agli atti si evince la presenza di un consistente pacchetto di argille sul fondo della discarica, e che dalle integrazioni trasmesse si rileva che la realizzazione del capping conforme al D.Lgs. 36/2003 non comporterebbe cedimenti agli argini della discarica, concludeva che non sussistono motivazioni per una realizzazione difforme da quella prevista per legge ed ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole al progetto presentato a condizione che:

- a) il pacchetto di copertura sia realizzato dall'alto verso il basso dai seguenti strati:
1. strato superficiale di copertura con spessore $s \geq 1$ m che favorisca lo sviluppo di specie vegetali di copertura, che fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
 2. strato drenante di spessore $s \geq 0,5$ m, protetto da eventuali intasamenti ed in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3 ed 4.
 3. strato minerale compatto dello spessore $\geq 0,5$ m e di conducibilità idraulica $\geq 10^{-8}$ m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi;
 4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare protetto da eventuali intasamenti con uno spessore $> 0,5$ m; strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli strati sovrastanti

- b) il dimensionamento definitivo dei volumi di invaso a servizio delle aree oggetto di intervento sia sottoposto a specifica valutazione del Consorzio e, in considerazione della morfologia dei luoghi e della tipologia di scarico nel canale consorziale (impianto di sollevamento), i volumi dovranno essere adeguatamente dimensionati al fine di garantire la corretta laminazione delle acque meteoriche pur con una portata allo scarico non superiore a 10 l/s/ha.. Precisa inoltre che le caratteristiche geometriche del fossato perimetrale al lotto 2 della discarica, così come ipotizzate negli elaborati progettuali, dovranno essere adeguate al fine di garantire una maggior stabilità delle sponde, che dovranno essere caratterizzate da una pendenza non superiore a 1/1.

la L.R. n. 3/2000 integra e modifica la legge regionale 16 aprile 1985 n. 33;

la L.R. n. 20/2007 ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;

il D.Lgs. n.36 del 13.01.2003 e s.m.i. disciplina le discariche di rifiuti;

il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. reca "Norme in Materia Ambientale";

il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";

la D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999 detta norme in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

Visto inoltre che

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

con deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia n. 2008/00068 del 01.04.2008 è stata definita la disciplina delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Provincia da parte dei soggetti autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 230 del 29.12.2010 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto infine che

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127;

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto;

non sussistono impedimenti al rilascio dell'approvazione del progetto presentato, alle condizioni di cui al parere della C.T.P.A. espresso nella seduta del 10.10.2011,

DETERMINA

- Art 1) E' approvato, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 36/2003 e dell'art. 208 del Decreto Legislativo 152/2006, il piano di adeguamento presentato dalla ditta A.S.V.O. - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE - S.P.A (C.F. 83002690275 – Sede Legale: Via Manin 63/A 30026 Portogruaro VE) per la realizzazione del capping del lotto 2 della discarica in località "Centa Taglio" Portogruaro (VE), nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- Art 2) Il pacchetto di copertura dovrà essere realizzato dall'alto verso il basso dai seguenti strati:
1. strato superficiale di copertura con spessore $s \geq 1$ m che favorisca lo sviluppo di specie vegetali di copertura, che fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
 2. strato drenante di spessore $s \geq 0,5$ m, protetto da eventuali intasamenti ed in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3 ed 4.
 3. strato minerale compatto dello spessore $\geq 0,5$ m e di conducibilità idraulica $\geq 10^{-8}$ m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi;
 4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare protetto da eventuali intasamenti con uno spessore $\geq 0,5$ m;
 5. strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli strati sovrastanti.
- Art 3) L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di ritiro del presente provvedimento apposta in calce allo stesso.

- Art 4) L'inizio dei lavori descritti dal progetto dovranno essere avviati nei tempi utili all'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori e comunque entro 1 anno dalla data del presente provvedimento, gli stessi devono concludersi entro 1 anno dalla data del loro avvio.
- Art 5) Prima dell'avvio dei lavori, il dimensionamento definitivo dei volumi di invaso a servizio delle aree oggetto di intervento dovrà essere sottoposto a specifica valutazione del Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, in considerazione della morfologia dei luoghi e della tipologia di scarico nel canale consorziale (impianto di sollevamento), i volumi dovranno essere adeguatamente dimensionati al fine di garantire la corretta laminazione delle acque meteoriche pur con una portata allo scarico non superiore a 10 l/s/ha. Dell'avvenuto adempimento dovrà essere data comunicazione, congiuntamente alla comunicazione della data di avvio dei lavori in progetto.
- Art 6) La Ditta è tenuta a comunicare alla Provincia di Venezia la data di avvio dei lavori e il termine degli stessi.
- Art 7) Entro 90gg. dal termine dei lavori, ai fini di provvedere all'avvio della procedura di chiusura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2003, dovrà essere trasmessa apposita istanza allegando il collaudo funzionale per quanto relativo alle opere di ultimazione e ricomposizione finale del lotto 2.

DISPOSIZIONI FINALI

- Art 8) E' fatto l'obbligo alla ditta di rispettare, infine, le seguenti prescrizioni:
- 1) dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere;
 - 2) dovranno essere acquisite le ulteriori autorizzazioni previste dall'ordinamento in capo ad altre autorità;
 - 3) dovrà essere lasciata indenne la Provincia di Venezia da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dai lavori di realizzazione dell'impianto;
 - 4) dovranno essere rispettate e/o indennizzate i diritti e gli interessi in qualunque modo preesistenti o acquisiti da soggetti pubblici o privati nell'area interessata;
 - 5) l'attività dovrà essere esercitata, relativamente alle emissioni di rumori, nel rispetto dei limiti dettati dal D.P.C.M. 01.03.1991 e della zonizzazione acustica comunale.
- Art 9) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Portogruaro (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente decreto comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- Art 10) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- Art 11) Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta ASVO e trasmesso alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di Portogruaro (VE), all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso, all'AATO Venezia Ambiente e al Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento.

La presente copia composta di n. 3
è conforme all'originale informatico,
e al suo digitalmente ai sensi del DPR
4/3/2009.
Venezia, li 11 3 DIC. 2011

Il funzionario fiscale

D.SSA SOFIA MEMOLI




PER DELEGA
IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN



PROVINCIA DI VENEZIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE

CONSEGNATO IL 20/01/2012



FACCIATA BIANCA